



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI VERBANIA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MARTELLI	LUIGI	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARNIELLI	SERGIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BERTOLO	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 202/11 depositato il 29/06/2011
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 13820110001988312000 I.V.A. 2007 contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VERBANO-CUSIO-OSSOLA

proposto dal ricorrente:

difeso da:
NORO DOTT.STEFANO
VIA ROMA,26 28041 ARONA NO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 202/11

UDIENZA DEL

20/06/2012 ore 15:30

SENTENZA


N°

41/01/12

PRONUNCIATA IL:

20/06/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL





SEZIONE

N° 1

REG. GENERALE

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

N° 202/11

UDIENZA DEL

20/06/2012

ore 15:30

Il signor _____ tempestivamente ricorreva avverso la cartella esattoriale portante iscrizione a ruolo di IVA, oltre interessi e sanzioni relativamente all'anno di imposta 2007.

Deduceva illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione e mancata applicazione degli artt. 8, DPR 322/98 e 19, DPR 633/72.

Chiedeva, in via principale, l'annullamento dell'atto impugnato, in via subordinata, chiedeva l'annullamento delle sanzioni irrogate. Chiedeva altresì la rifusione delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate di VCO, costituendosi, ribadiva la legittimità dell'iscrizione a ruolo effettuata a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi ex art. 36 bis, DPR 600/73 e 54 bis, DPR 633/72 e comunicava l'avvio di un procedimento di accertamento nei confronti del contribuente, al fine di accertare l'esistenza del credito IVA maturato nel 2006, anno in cui ha omesso la presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Il 21.05.2012 l'Agenzia depositava una memoria con la quale comunicava il riconoscimento del credito ed allegava il provvedimento di sgravio della cartella di pagamento impugnata; chiedeva pertanto l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.

All'odierna pubblica udienza, il Collegio, verificata la definizione della pendenza tributaria a seguito di provvedimento di sgravio dell'iscrizione a ruolo, rileva, ai sensi dell'art. 46, D. Lgs. 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese di giudizio, a norma del comma 1 citata disposizione, rimangono a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Commissione dichiara estinto il giudizio per l'intervenuto sgravio della cartella esattoriale. Spese compensate.

VERBANIA, 20 giugno 2012

Il Relatore

Il Presidente